

Start-up innovative – struttura delle agevolazioni

Con il presente documento si riportano le principali misure agevolative in materia fiscale, societaria e finanziaria per le Start-up innovative, alla luce anche delle recenti disposizioni della Legge di Bilancio 2021.

Si precisa che la concreta applicabilità di talune disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione di eventuali autorizzazioni o norme attuative degli enti interessati.

Indice

1. Definizione e requisiti della Start-Up
2. Agevolazioni fiscali
3. Agevolazioni societarie
4. Altre agevolazioni finanziarie

1. Definizione e requisiti della Start-Up

L'impresa start-up innovativa è una società di capitali (quindi, spa, srl, sapa), costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

La start-up innovativa deve possedere alcuni requisiti cumulativi e alternativi.

La start-up innovativa, per essere tale, deve:

- essere costituita da non più di 60 mesi.
- essere residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, avere un totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuire e non aver distribuito utili;

- avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d'azienda o di ramo di azienda. Fra le operazioni che precludono l'assunzione della qualifica di start-up innovativa rientrano anche le operazioni di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda.

Oltre a quelli sopra esposti, la start-up deve possedere almeno uno tra i seguenti requisiti:

- le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.
- la start-up deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

2. Agevolazioni fiscali

Somme investite nelle start-up innovative

Il DL 179/2012 convertito, all'art. 29, prevede una normativa di favore che consente ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES di detrarre o dedurre le somme investite in imprese start-up innovative:

- per le persone fisiche, una detrazione IRPEF del 30% della somma investita nel capitale sociale delle start-up innovative, fino ad un investimento massimo di 1.000.000 di euro annui;
- per le persone giuridiche, una deduzione IRES del 30% dell'investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1.800.000 euro.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15.000.000 di euro per ciascuna start-up innovativa; ai fini del calcolo di tale

ammontare massimo, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

In alternativa alla detrazione ordinaria, è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 50% della somma investita dal contribuente IRPEF nel capitale sociale di una o più start-up innovative (iscritte nell'apposita sezione speciale del registro imprese al momento di effettuazione dell'investimento), fino ad un investimento massimo di 100.000 euro, nei limiti del regime "de minimis" (art. 29-bis del DL 179/2012, introdotto dall'art. 38 co. 7 del DL 34/2020).

Affinché i soggetti investitori possano usufruire dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono presentare, tramite l'apposita piattaforma informatica sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, un'istanza on line:

- per gli investimenti effettuati nel 2020, dall'1.3.2021 al 30.4.2021;
- a regime, prima dell'effettuazione degli investimenti.

Remunerazione tramite strumenti finanziari

La normativa di riferimento prevede l'esenzione, sia ai fini fiscali che contributivi, del reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate.

Disapplicazione della disciplina delle società di comodo

Per le start-up innovative è prevista la disapplicazione della disciplina in materia di:

- società di comodo, di cui all'art. 30 della L. 724/94;
- società in perdita sistematica, di cui all'art. 2 co. 36-decies - 36-duodecies del DL 138/2011.

La disapplicazione di tali norme permette alla società di risultare operativa sia nel caso in cui l'ammontare complessivo dei ricavi non rispetti determinate soglie, sia nel caso in cui risulti essere in perdita fiscale per più di cinque periodi consecutivi.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

RIFERIMENTO NORMATIVO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Articolo 1 commi da 1051 a 1063 Legge di Bilancio 2021	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	È prorogato al 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa, siano essi beni ordinari ovvero destinati alla trasformazione digitale e/o tecnologica, c.d. «Transizione 4.0». La platea dei beneficiari del Credito d'Imposta Beni Strumentali è la più ampia e si estende a start-up.

La seguente tabella sintetizza la nuova misura dell'agevolazione, distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti:

INVESTIMENTI	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021	Dal 01.01.2022 AL 31.12.2022
Beni materiali ordinari	credito d'imposta 10% (elevabile al 15% per interventi a favore del lavoro agile) fino ad un massimo di 2 M€	credito d'imposta pari al 6% fino ad un massimo di 2 M€
Beni immateriali ordinari	credito d'imposta 10% (elevabile al 15% per interventi a favore del lavoro agile) fino ad un massimo di 1 M€	credito d'imposta pari al 6% fino ad un massimo di 1 M€
Beni materiali "4.0" di cui all'allegato A alla L. 232/2016	credito d'imposta nella misura del: - 50% per investimenti sino a 2,5 M€ - 30% per investimenti tra 2,5 e 10 M€ - 10% per investimenti tra 10 e 20 M€	credito d'imposta nella misura del: - 40% per investimenti sino a 2,5 M€ - 20% per investimenti tra 2,5 e 10 M€ - 10% per investimenti tra 10 e 20 M€
Beni immateriali "4.0" di cui all'allegato B alla L. 232/2016	credito d'imposta 20% fino a 1 M€	credito d'imposta 20% fino a 1 M€

Sono agevolabili i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ovvero tutti i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati (Tab. A della L. 232/2016):

- macchine utensili per asportazione;
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia, elettroerosione, processi elettrochimici;
- macchine utensili e impianti per la realizzazione dei prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;

- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
- macchine per il confezionamento e l'imballaggio;
- macchine utensili di deproduzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita;
- robot, robot collaborativi e sistemi multi robot;
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili.

Sono agevolabili i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali che possono fruire dell'iperammortamento (Tab. B della L. 232/2016):

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione ed il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività.

Esclusioni

È confermata l'esclusione dall'agevolazione delle seguenti categorie di beni:

- Veicoli ed altri mezzi di trasporto ex art. 164 TUIR;
- Beni per i quali il D.M. 31.12.88 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
- Fabbricati e costruzioni;
- Beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, in tre quote annuali di pari importo (quindi 1/3 all'anno, in luogo del precedente 1/5 all'anno).

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- nel caso degli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari", a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni (non più quindi dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni);
- per gli investimenti nei beni "Industria 4.0", a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione (non più quindi dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione).

Per gli investimenti in beni strumentali c.d. ordinari, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Obblighi documentali per gli investimenti in beni "Industria 4.0"

Si rammenta che vige l'obbligo di indicare sulle fatture ed eventuali altri documenti relativi all'acquisizione dei beni, l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. Inoltre permane l'obbligo di perizia/attestazione per i beni il cui costo è superiore a 300.000 Euro che, diversamente dal passato, deve essere asseverata. Per i beni al di sotto dei 300.000 Euro è sufficiente produrre, in luogo della perizia, una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante.

Le imprese devono inoltre trasmettere una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

Non risulta ancora emanato l'apposito Decreto Ministeriale che stabilisca il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio.

3. Agevolazioni societarie

Agevolazioni in ambito camerale

Le start-up innovative sono esonerati dal pagamento:

- dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese;
- del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.

Agevolazione in ambito societario

Deroghe valevoli per tutte le start-up innovative	Riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo del capitale; il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo
	Riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo;<input type="checkbox"/> fino alla chiusura di tale esercizio, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale;<input type="checkbox"/> qualora il capitale non risulti reintegrato al di sopra del minimo legale entro l'esercizio successivo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a deliberare secondo la disciplina ordinaria.

L'atto costitutivo può prevedere, per la start-up innovativa, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci.

4. Altre Agevolazioni finanziarie

Sono previste misure agevolative collegate:

- all'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese;
- all'accesso dei servizi messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; l'Agenzia fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, provvede a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le start-up innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività all'oggetto della manifestazione, sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

A sostegno, infine, delle start-up innovative sono state promosse a livello nazionale, fra l'altro, i seguenti programmi:

- "Smart&Start Italia"; il programma, gestito da Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, offre finanziamenti agevolati alle start-up innovative (già attive o ancora da costituire) a copertura di progetti di investimento e/o costi di gestione;
- "Italia Startup Visa"; il programma ha introdotto una nuova procedura semplificata per l'erogazione dei visti di ingresso per lavoro autonomo a cittadini non UE, che intendono trasferirsi in Italia per avviare una start-up innovativa e hanno una determinata disponibilità;
- "Investor Visa for Italy"; il programma ha introdotto una nuova tipologia di visto d'ingresso per l'Italia dedicato ai cittadini non UE, che intendono investire somme significative in asset strategici per l'economia italiana).